

Avviso per tutti i lavoratori

Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio

Il Decreto-legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere ed esibire il **Green Pass** a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal **15 ottobre** prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, sarà indispensabile essere in possesso del green pass anche per il **personale di tutte le Aziende del settore privato**.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro** indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli **ambienti di lavoro** per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Come si ottiene il Green Pass

Validità

Somministrazione della prima dose di vaccino	Dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose
Completamento del ciclo vaccinale	12 mesi dalla data di completamento
Guarigione da malattia Covid	6 mesi dalla data di guarigione
Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2	Da subito dopo la somministrazione della prima dose e per 12 mesi
Esito di un test antigenico rapido	Validità di 48 ore dall'esecuzione del test
Esito di un test molecolare	Validità di 72 ore dall'esecuzione del test

Chi controlla il Green Pass

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche saranno essere fatte **prima dell'accesso nei luoghi di lavoro**. I controlli possono essere fatti anche a campione.

Senza Green Pass

Il lavoratore sprovvisto di idonea certificazione o che si rifiuta di esibirla è considerato **assente ingiustificato sino alla presentazione della certificazione** e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti **né la retribuzione né altro tipo di compenso**.

Ricordiamo che, per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, **sospenderlo sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo**. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.

Sanzioni

Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.